



## Gas e acqua - ANIGAS/ASSOGAS

**DISCLAIMER:**

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

# **CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL SETTORE GAS E ACQUA – ANIGAS / ASSOGAS**

Indice

18/05/2017 CCNL Ipotesi di accordo

06/08/2015 Legge 6 agosto 2015, n. 125

26/06/2014 CCNL Verbale di accordo

14/01/2014 CCNL Ipotesi di accordo

10/02/2011 CCNL Verbale di accordo

09/03/2007 CCNL Verbale di accordo

26/01/2007 Accordo previdenza complementare

01/03/2002 CCNL Accordo di rinnovo "Contratto unico di settore gas-acqua"

## **18/05/2017**

### **Verbale di stipula e decorrenza contrattuale**

Il giorno 18/5/2017, tra ANFIDA, ANIGAS, ASSOGAS, CONFINDUSTRIA ENERGIA, IGAS, UTILITALIA e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL, è stato stipulato il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro di rinnovo del CCNL del Settore Gas-Acqua 14/1/2014, che si intende qui confermato in ogni sua altra clausola non modificata dal presente accordo.

Il presente contratto decorre dall'1/1/2016 ed avrà vigore fino a tutto il 31/12/2018.

Fatte salve le diverse decorrenze eventualmente previste nel relativo articolo contrattuale, le Parti si danno atto che le modifiche apportate ai singoli istituti contrattuali nonché gli istituti di nuova regolamentazione decorrono dalla data di scioglimento della riserva delle Parti stipulanti.

A tal fine le Parti si impegnano a sciogliere la riserva entro il \_\_\_\_\_

### **Art. 14 Contratto di lavoro a tempo determinato**

[...]

11. All'atto di assunzione, le aziende sottoporranno ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le possibili opzioni e i moduli di adesione ai fondi di previdenza complementare e di assistenza sanitaria integrativa.

### **PROTOCOLLO SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE LETTERA DI IMPEGNO TRA LE PARTI**

L'esigenza di intraprendere un percorso mirato alla istituzione di un fondo unico di previdenza complementare per il settore energia scaturisce dalla necessità di offrire un servizio migliore agli aderenti, con un contenimento dei costi di gestione e un miglioramento del potere contrattuale nella trattative con i gestori che passano, inevitabilmente, attraverso il raggiungimento di una "massa critica" di iscritti.

Pur ritenendo necessario l'obiettivo dell'accorpamento dei fondi, si evidenzia come il processo di riunificazione debba tener conto degli accordi collettivi esistenti e delle volontà delle fonti istitutrici che regolano la previdenza integrativa e che per tale processo non si prevedano oneri aggiuntivi per le imprese.

Le Parti intendono avviare un confronto con tutte le fonti istitutrici sulla possibile unificazione dei Fondi complementari dell'intera filiera energetica. Tale confronto dovrà concludersi entro dicembre 2017

## **06/08/2015**

**Legge 6 agosto 2015, n. 125**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. (GU n.188 del 14-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 49)**

[...]

9-septies. Il Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e superstiti a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas (Fondo Gas), di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1084, e successive modificazioni, e' soppresso con effetto dal 1° dicembre 2015. Da tale data cessa ogni contribuzione al Fondo Gas e non viene liquidata nessuna nuova prestazione.

9-octies. Dal 1° dicembre 2015, e' istituita presso l'INPS la Gestione ad esaurimento del Fondo Gas che subentra nei rapporti attivi e passivi gia' in capo al soppresso Fondo Gas. Il patrimonio della Gestione e' integrato secondo quanto previsto al comma 9-decies e mediante la riserva di legge accertata alla data del 30 novembre 2015.

9-novies. Gli oneri riguardanti i trattamenti pensionistici integrativi in essere alla data del 30 novembre 2015 e le pensioni ai superstiti derivanti dai predetti trattamenti integrativi sono a carico della Gestione ad esaurimento di cui al comma 9-octies.

9-decies. Per la copertura degli oneri relativi ai trattamenti pensionistici integrativi in essere all'atto della soppressione del Fondo Gas e' stabilito un contributo straordinario pari a 351.646 euro per il 2015, 4.219.748 euro per il 2016, 3.814.309 euro per il 2017, 3.037.071 euro per il 2018, 1.831.941 euro per il 2019 e 110.145 euro per il 2020 a carico dei datori di lavoro di cui al comma 9-septies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la ripartizione tra i suddetti datori di lavoro degli oneri relativi al contributo straordinario, nonche' i tempi e le modalita' di corresponsione del contributo all'INPS.

9-undecies. A favore degli iscritti in servizio o in prosecuzione volontaria della contribuzione, che alla data del 30 novembre 2015 non maturano il diritto al trattamento pensionistico integrativo da parte del soppresso Fondo Gas, e' posto a carico dei datori di lavoro un importo pari all'1 per cento per ogni anno di iscrizione al Fondo integrativo di cui al comma 9-septies, eventualmente rapportato alla frazione d'anno, moltiplicato per l'imponibile previdenziale relativo al medesimo Fondo integrativo di cui al comma 9-septies per l'anno 2014, che puo' essere lasciato presso il datore di lavoro o destinato a previdenza complementare. In quest'ultimo caso, ai fini della determinazione dell'anzianita' necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e' considerata utile la data di iscrizione al Fondo Gas.

9-duodecies. Gli importi di cui al comma 9-undecies sono destinati con le seguenti modalita':

a) adesione, con dichiarazione di volonta' espressa ovvero decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante il sistema del silenzio assenso, al fondo di previdenza complementare di riferimento del settore o ad altro fondo contrattualmente previsto. In tale ipotesi, a decorrere dal mese successivo alla data di soppressione del Fondo Gas i datori di lavoro versano al fondo di riferimento del settore o ad altro fondo il suddetto importo in 240 quote mensili di uguale misura, che vengono accreditate nelle posizioni individuali degli iscritti. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'importo residuo sara' conferito al fondo di previdenza complementare in un'unica soluzione. Tale conferimento, in caso di cessazione del rapporto di lavoro con passaggio dei lavoratori a seguito di gara, e' a carico dell'azienda cedente. In caso di cessione parziale o totale dell'azienda, di sua trasformazione, di altre operazioni sulla struttura dell'assetto societario che comunque comportino la prosecuzione del rapporto di lavoro e nel caso di passaggio diretto nell'ambito dello stesso gruppo, l'importo residuo e' versato al fondo di previdenza complementare dell'azienda subentrante con le modalita' previste alla presente lettera. Sugli importi di cui alla presente lettera si applica il contributo di solidarieta' di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

b) espressa non adesione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad un fondo di previdenza complementare. In tale ipotesi i datori di lavoro accantonano l'importo calcolato con le stesse modalita' previste alla lettera a) e lo erogano al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Gli importi accantonati sono rivalutati secondo le modalita' previste al comma 9-terdecies. Nel caso in cui il lavoratore medesimo aderisca al fondo di previdenza complementare in data successiva alla chiusura del Fondo Gas le somme da lui maturate fino a quel momento sono liquidate secondo le modalita' previste alla lettera a), comunque all'atto di risoluzione del rapporto di lavoro; dal mese successivo a detta adesione il datore di lavoro versa la quota rimanente nella posizione individuale del fondo di previdenza complementare, secondo quanto indicato alla lettera a).

9-terdecies. Al compimento del quinto, decimo e quindicesimo anno dall'inizio della rateizzazione, gli importi residui non ancora conferiti al fondo o accantonati presso le aziende sono maggiorati nella misura del 10 per cento, a titolo forfetario di interessi e rivalutazioni. Nel solo caso di cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento durante i primi cinque anni dall'inizio della rateizzazione, l'importo residuo e' rivalutato nella misura del 30 per cento. Alle predette rivalutazioni si applica il trattamento fiscale previsto per le rivalutazioni del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.

[...]

**26/06/2014**

**Verbale di accordo**

Il giorno 26/6/2014 tra ASSOGAS, IGAS (ex FEDERESTRATTIVA), ANIGAS/CONFINDUSTRIA ENERGIA e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILTEC-UIL si è stipulato il presente accordo ad integrazione dell'accordo 10/2/2011 in tema di fondo di previdenza per il personale dipendente dalle Aziende private del Gas.

Premesso che

In linea con gli impegni assunti in occasione della firma dell'Accordo del 10/2/2011, le Associazioni Imprenditoriali e le Organizzazioni Sindacali, al fine di individuare un percorso condiviso con le competenti Istituzioni in ordine ai corretti criteri da seguire per poter procedere con idoneo provvedimento legislativo alla soppressione del Fondo di previdenza in esame, hanno promosso l'avvio di un confronto in sede istituzionale al fine di esaminare e recepire le osservazioni e le valutazioni di carattere giuridico e di natura statistico attuariale fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'INPS.

Le Parti firmatarie del presente Accordo attendono di conoscere, in base ai citati criteri di calcolo attuariale, le basi di calcolo, l'ammontare, le modalità di pagamento e la relativa tempistica delle somme a carico delle aziende per la chiusura del Fondo gas, in esito alla quale conoscenza ed approvazione renderanno esplicitamente l'accordo valido ed efficace.

Nel corso degli incontri promossi dal Ministero dello Sviluppo Economico, tenutisi in data 4/2/2014 e 7/5/2014, sono emersi elementi qualificanti in ordine agli ulteriori criteri individuati per tutelare quei lavoratori che al momento della soppressione del Fondo Gas espressamente sceglieranno di non aderire, e quindi di non conferire i contributi ad un fondo di previdenza complementare.

Le Associazioni Imprenditoriali e le OO.SS. firmatarie della presente intesa in funzione della prevista chiusura del Fondo Gas al 31/12/2014, concordano di integrare l'Accordo del 10/2/2011 - i cui contenuti e criteri rimangano confermati nella loro interezza - con quanto espressamente previsto con il presente Verbale.

### **Integrazione criteri di superamento del Fondo Gas**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo

- Previdenza complementare

Le Parti confermano la validità, nella sua interezza di quanto previsto nell'Accordo del 10/2/2011 in ordine ai criteri da adottare per tutelare i lavoratori che operano per la previdenza complementare.

Tenuto conto di quanto evidenziato dall'INPS in merito al fabbisogno economico previsto per la copertura delle pensioni in essere, tenuto altresì conto che non si ha ancora la certezza degli importi suddetti, le Parti convengono comunque quanto segue: dal mese successivo alla data di soppressione del Fondo, per i lavoratori dipendenti dalle aziende del settore del gas aderenti alle Associazioni stipulanti il presente Accordo integrativo viene confermata istituzione della previdenza complementare: le tempistiche, a causa del maggior onere previsto a carico delle Aziende per la chiusura del Fondo Gas, vengono aggiornate come segue:

<b>Decorrenza</b>	<b>% a carico del dipendente</b>	<b>% a carico dell'Azienda</b>
Dall'1/1/2015	0,00%	1,00%
Dall'1/1/2018	1,00%	1,55%

L'imponibile Fondo Gas preso a riferimento sarà quello del 2014 in luogo di quello 2010 previsto nell'Accordo del 10/2/2011.

- Criteri gestione lavoratori che non aderiranno ad alcun strumento di previdenza complementare

Con riferimento al punto 1 del paragrafo "Gestione lavoratori in servizio iscritti al Fondo Gas alla data di soppressione dello stesso" si prevede la possibilità di conferire al fondo complementare le somme previste dal suddetto paragrafo, escludendo l'obbligo del conferimento del TFR.

Per quei lavoratori che sceglieranno espressamente di non aderire neppure con le modalità previste al punto di cui sopra, e quindi di non conferire i contributi ad un fondo di previdenza complementare, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, a qualunque titolo essa avvenga, verrà erogato l'intero importo calcolato secondo le modalità previste nell'Accordo del 2011 al paragrafo "Gestione lavoratori in servizio iscritti al Fondo Gas alla data di soppressione dello stesso" fermo restando l'invarianza degli oneri a carico delle Aziende.

Nel caso in cui il lavoratore medesimo volesse aderire alla previdenza complementare in data successiva alla chiusura del Fondo Gas verranno liquidate le somme maturate fino a quel momento secondo le modalità di cui sopra, comunque all'atto di risoluzione del rapporto di lavoro dal mese successivo a detta adesione inizieranno i versamenti della quota rimanente nella posizione individuale del prescelto fondo di previdenza complementare così come previsto dall'Accordo del 10/2/2011.

- Valutazione degli oneri a carico delle Aziende

Le Parti inoltre convengono sull'opportunità che in occasione dei Bandi di gara si tenga conto degli oneri che le Società "cedenti" dovranno sostenere in funzione di quanto previsto dal presente Accordo e dal provvedimento legislativo che verrà emanato.

Conseguentemente, le Parti firmatarie del presente Accordo, invitano il MiSE a tenerne conto nelle LINEE GUIDA

dei Bandi di gara

### **Dichiarazione del Ministero dello Sviluppo Economico**

Con riferimento alla integrazione dell'Accordo del 10/2/2011 in tema di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas (Fondo Gas), firmata in data odierna da CONFINDUSTRIA ENERGIA, ANIGAS, ASSOGAS, IGAS Imprese Gas (ex FEDERESTRATTIVA), OO.SS. Nazionali FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL, il Ministero dello Sviluppo Economico valuta positivamente l'impegno delle Parti che si inserisce nel percorso avviato in sede istituzionale.

La necessità di procedere con detta integrazione, è scaturita dalle valutazioni e dalle indicazioni pervenute dalle preposte Istituzioni nel corso dei confronti tenutisi presso il MISE in data 4/2/2014 e 7/5/2014.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, nel prendere atto della intesa raggiunta da tutte le Parti, sottolinea la importanza dell'Accordo e precisa che con tale Atto sono stati individuati meccanismi di tutela dell'intera platea dei lavoratori.

## **14/01/2014**

### **Verbale di stipula e decorrenza contrattuale**

Il giorno 14/1/2014, tra ANFIDA, ANIGAS, ASSOGAS CONFINDUSTRIA ENERGIA, FEDERESTRATTIVA, FEDERUTILITY e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILTEC-UIL, è stato stipulato il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro di rinnovo del CCNL del Settore Gas-Acqua 10/2/2011, che si intende qui confermato in ogni sua altra clausola non modificata dal presente accordo.

Il presente contratto decorre dall'1/1/2013 ed avrà vigore fino a tutto il 31/12/2015.

Fatte salve le diverse decorrenze eventualmente previste nel relativo articolo contrattuale, le Parti si danno atto che le modifiche apportate ai singoli istituti contrattuali nonché gli istituti di nuova regolamentazione decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto.

### **Previdenza e assistenza**

Si confermano l'impegno delle Parti a perseguire la chiusura del fondo gas; si conferma altresì quanto previsto nell'accordo Anigas, Assogas e Federestrattiva e nel protocollo sulla previdenza complementare Anfida e Federutility, entrambi sottoscritti contestualmente alla data del rinnovo contrattuale del 10/2/2011.

Qualora non si pervenisse alla soppressione del fondo gas, le Parti si impegnano ad individuare, entro il secondo semestre 2015, soluzioni in ordine alla contribuzione verso i fondi di previdenza complementare di riferimento del settore.

Le aziende confermano l'impegno a sensibilizzare i lavoratori ed in particolare i neoassunti sulla opportunità di aderire ai fondi di previdenza complementare e a quello di assistenza sanitaria integrativa.

## **10/02/2011**

### **Verbale di stipula e decorrenza contrattuale**

Il giorno 10/2/2011, tra ANFIDA, ASSOGAS, ANIGAS/CONFINDUSTRIA ENERGIA, FEDERESTRATTIVA e FEDERUTILITY e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILCEM-UIL, assistite dalle segreterie regionali e territoriali, è stato stipulato il seguente accordo per il rinnovo del CCNL unico del settore gas-acqua 9/3/2007, che si intende qui confermato in ogni sua altra clausola non modificata dal presente accordo.

Il presente contratto decorre dall'1/1/2010 ed avrà vigore fino a tutto il 31/12/2012.

Fatte salve le diverse decorrenze eventualmente previste nel relativo articolo contrattuale, le Parti si danno atto che le modifiche apportate ai singoli istituti contrattuali nonché gli istituti di nuova regolamentazione decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto.

Previdenza complementare

Le parti stipulanti confermano la volontà di sviluppare ai termini della legislazione vigente in materia le forme negoziali di previdenza complementare.

Si danno pertanto atto, con riguardo alla eventuale compresenza di Fondi negoziali e Fondo Gas (fondo obbligatorio di previdenza integrativa), che non si verificheranno sommatorie né integrazioni dei relativi obblighi contributivi a carico delle aziende.

Federutility e Anfida e le OO.SS. stipulanti confermano che restano salve per i dipendenti delle aziende alle stesse associate le discipline derivanti dalla precedente contrattazione nazionale, con particolare riferimento al Fondo Pensione Complementare Pegaso.

Nelle more dell'adozione dei provvedimenti legislativi di soppressione del Fondo Gas, con riferimento ai soli dipendenti delle aziende associate a Federutility che dovessero essere obbligati all'iscrizione a tale Fondo anche in quanto aggiudicatane della gestione del servizio a seguito di gara, Federutility e le OO.SS. stipulanti convengono, in deroga a quanto previsto nel comma precedente, che la contribuzione a carico dell'azienda in favore del Fondo Pensione Complementare Pegaso è sospesa fino a concorrenza dell'onere contributivo previsto per il Fondo Gas.

Federutility, ANFIDA e le OO.SS. convengono che, con decorrenza 1/10/2012 o comunque nove mesi dopo la chiusura del Fondo Gas se successiva al 31/12/2011, la contribuzione al Fondo Pegaso sarà incrementata di Euro 8,00 pro-capite su parametro 161 sull'imponibile mensile.

### **Accordo in tema di Fondo di Previdenza per il personale dipendente dalle Aziende Private del Gas**

Dichiarazione Anigas/Confindustria Energia

Premesso che:

- la legislazione vigente in materia di previdenza obbligatoria prevede il superamento, anche per le gestioni sostitutive dell'INPS, del criterio "retributivo" di determinazione della pensione e la sua sostituzione con il criterio "contributivo" che valorizza la contribuzione dell'individuo nell'arco della complessiva durata del rapporto di lavoro;
- la legislazione in materia di fondi di previdenza complementare prevede, a sua volta, che i fondi di categoria possano essere istituiti esclusivamente in regime di contribuzione definita, per cui non sono conformi al modello legislativo i fondi che assicurano una prestazione commisurata al livello del reddito raggiunto al momento del pensionamento ovvero con riferimento a quello del trattamento pensionistico obbligatorio;
- il fondo gas non è coerente con le disposizioni legislative vigenti, sia per il criterio di determinazione delle prestazioni sia per il regime del finanziamento a ripartizione;
- il calcolo delle pensioni con il sistema misto o solo contributivo determinerà inevitabilmente uno squilibrio patrimoniale del Fondo Gas;
- la mobilità intra ed extra aziendale dei dipendenti trasferibili in attività diversa dalla distribuzione gas pregiudica le prestazioni del fondo gas;
- l'approssimarsi delle gare per ambito territoriale, relative all'affidamento del servizio di distribuzione gas, rende fortemente critico il prevedibile passaggio di risorse tra le aziende che versano il contributo al fondo gas e quelle "ex municipalizzate" che non lo versano avendo da tempo avviato la previdenza complementare, tenendo anche conto delle disposizioni ministeriali a tutela dell'occupazione del settore della distribuzione gas in attuazione dell'art. 28, comma 6, del D.Lgs. n. 164/2000;
- le Associazioni Imprenditoriali e le Organizzazioni Sindacali, con l'accordo sindacale del 22/6/2005, hanno condiviso la necessità del superamento del fondo gas e del potenziamento della previdenza complementare negoziale a capitalizzazione di settore;

le parti, nel medesimo accordo, si impegnavano a rincontrarsi per esaminare le eventuali osservazioni e valutazioni attuariali dell'INPS o del Ministero del Lavoro circa i criteri proposti di soppressione del fondo gas;

- il 25/3/2010, l'INPS ha anticipato le valutazioni attuariali che indicano la non sostenibilità dei criteri proposti dalle parti sulla base del patrimonio dello stesso fondo in quanto quest'ultimo non sarebbe neanche sufficiente a garantire le prestazioni degli attuali pensionati: anticipazioni confermate dalla Nota Tecnica INPS del Coordinamento Generale attuariale del 10/8/2010;

le Parti convengono sui seguenti nuovi criteri di superamento del fondo gas, in sostituzione di quelli contenuti nell'accordo sindacale del 22/6/2005, che sottopongono all'attenzione del Ministero del Lavoro e del Legislatore per avere la conferma della loro validità e per l'adozione dei provvedimenti legislativi necessari.

Dichiarazione Assogas/Federestrattiva

Considerato che:

- la legislazione vigente prevede l'esistenza del fondo gas, stabilendone con esattezza i criteri e la quantità di contribuzione;
- il Ministero del Lavoro e l'INPS hanno imposto criteri di contribuzione di molto eccedenti quanto previsto dalla Legge;
- il fondo gas è in fase di abolizione.

Le Parti si attiveranno per:

- conoscere gli esatti ammontare di contribuzioni al fondo avvenuti nel corso degli anni, e verificarne le eccedenze rispetto a quanto previsto dalla Legge;
- porre in essere azioni presso il Ministero del Lavoro, l'INPS, ed altre entità pubbliche per individuare le forme in cui le eccedenze di contribuzione vengano restituite alle aziende, ovvero devolute a beneficio di tipo pensionistico per i lavoratori iscritti al fondo gas.

Le aziende corrisponderanno, a titolo di liberalità, ai lavoratori iscritti al fondo alla data di chiusura del medesimo gli importi come di seguito specificati.

Tutto ciò premesso si concorda quanto segue:

### **Criteri di superamento del fondo gas**

1. Il Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas, è soppresso in concomitanza con il completamento dell'iter normativo dei decreti in materia di distribuzione gas tra i quali quello in materia di tutela dell'occupazione del settore e comunque entro e non oltre l'1/1/2012.
2. Con la soppressione del fondo gas si determina conseguentemente la contestuale cessazione dell'obbligo di versamento del contributo dovuto al Fondo da parte delle aziende.
3. Dalla stessa data è istituita presso l'INPS la Gestione ad esaurimento del soppresso Fondo, alla quale restano acquisiti il patrimonio mobiliare ed immobiliare e la riserva di legge. Alla stessa gestione saranno inoltre imputate le somme che, a qualsiasi titolo, risulteranno a credito e a debito.
4. Gli oneri relativi ai trattamenti pensionistici integrativi in essere, alla data di soppressione del fondo, restano a carico della Gestione ad esaurimento.
5. I lavoratori in servizio iscritti al Fondo alla data di soppressione del fondo non matureranno alcun diritto al trattamento pensionistico integrativo.

### **Previdenza complementare**

Dal mese successivo alla data di soppressione del fondo, per i lavoratori dipendenti dalle aziende del settore del gas aderenti alle Associazioni stipulanti il presente accordo, viene istituita la previdenza complementare.

Le contribuzioni da calcolarsi sulla retribuzione utile per il TFR vengono fissate come segue:

Decorrenze:

a) dal mese successivo alla chiusura del fondo gas:

- a carico dipendente: X,XX% (NOTA)

- a carico azienda: 1,00%

b) dall'1/10/2012 o dopo 9 mesi dalla chiusura del fondo gas se successiva al 31/12/2011

- a carico dipendente: X,XX% (NOTA)

- a carico azienda: 1,55%

- Nota -

Sarà successivamente comunicata in modo unitario entro il 10/3/2011.

### **Gestione lavoratori in servizio iscritti al fondo gas alla data di soppressione dello stesso**

1. Anche solo per consentire di beneficiare di quanto previsto nei punti successivi, i lavoratori si iscriveranno al fondo complementare di riferimento del settore "Fondenergia" o ad altro contrattualmente previsto.

2. Le Parti hanno individuato la soluzione idonea a rispondere sia alle aspettative dei lavoratori, sia alle compatibilità dei costi aziendali.

3. Per ciascun lavoratore iscritto al fondo gas alla data della sua soppressione sarà calcolato un importo come segue:

imponibile fondo gas 2010 x numero anni o frazione di anno di iscrizione al fondo gas x 1%;

4. Il suddetto importo sarà accreditato attraverso una rateizzazione in 240 quote mensili di uguale misura che saranno versate dall'azienda nella posizione individuale del fondo di previdenza complementare di riferimento a decorrere dal mese successivo alla soppressione del fondo gas.

5. Al compimento del 5°, 10° e 15° anno dall'inizio della rateizzazione, gli importi residui non ancora accreditati saranno maggiorati nella misura del 10%. Si precisa che tali maggiorazioni includono forfetariamente interessi e rivalutazioni.

6. In tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro, l'importo residuale sarà accreditato al fondo complementare in un'unica soluzione. Si precisa che, anche nei casi di cessazione del rapporto di lavoro con passaggio dei lavoratori a seguito di gara, l'accredito degli importi residui al fondo di previdenza complementare sarà a carico dell'azienda cedente.

7. Nel solo caso di cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento durante i primi 5 anni di rateizzazione, l'importo residuale sarà rivalutato nella misura del 30%.

8. Le norme previste si applicano anche ai lavoratori che risultano in prosecuzione volontaria della contribuzione al fondo gas alla data della sua soppressione.

9. Nei casi di cessione parziale o totale dell'azienda, di sua trasformazione, di altre operazioni sulla struttura dell'assetto societario che comunque comportino la prosecuzione del rapporto di lavoro e nel caso di passaggio diretto nell'ambito dello stesso gruppo, l'importo individuale residuo sarà liquidato al fondo di previdenza complementare dall'azienda subentrante con le stesse modalità previste ai punti precedenti 3, 4, 5, 6, 7.

10. La soluzione individuata tra le parti, per compensare le aspettative degli iscritti al fondo gas, è equiparabile ad un versamento alla previdenza complementare operato negli anni precedenti. Ne consegue che i trattamenti fiscale, contributivo e normativo debbano essere opportunamente adattati. In particolare:

- sarà considerata come anzianità convenzionale di iscrizione al fondo complementare quella di iscrizione al fondo gas con il limite invalicabile del 1993, anno di disciplina delle forme pensionistiche complementari;

- conseguentemente, nei casi di cessazione del rapporto di lavoro, si applicheranno agli eventuali importi eccedenti i 5.164,57 euro gli stessi trattamenti fiscali e previdenziali previsti al di sotto della predetta soglia;

Le Parti stipulanti ribadiscono la necessità che vengano evidenziate alle competenti autorità le ragioni in base alle

quali si ritiene che debbano essere inseriti nella gestione ad esaurimento del fondo gas di cui al punto 3 dei criteri di superamento anche i lavoratori che, alla data di chiusura del medesimo, si trovino nelle seguenti condizioni:

- lavoratori collocati in mobilità iscritti al fondo e che raggiungeranno entro il termine della stessa i requisiti per la pensione;

- lavoratori che avendo maturato i requisiti per la pensione sono in attesa dell'apertura della finestra di accesso.

Il primo caso rientra nella prassi costante che cristallizza il diritto sulla base delle disposizioni in vigore al momento dell'accesso alla mobilità. Nel secondo, siamo in presenza di un evidente caso di diritto acquisito i cui soli effetti sono dilazionati nel tempo.

L'inclusione di tali lavoratori nella gestione ad esaurimento del fondo gas esclude l'applicazione di quanto previsto al punto 3 di pag. 3.

### **Verbale di accordo**

Con riferimento all'accordo sottoscritto in data 10/2/2011, nel caso in cui il legislatore non accolga la richiesta delle Parti di inserire nella gestione ad esaurimento del fondo gas di cui al punto 3 dei criteri di superamento anche i lavoratori che, alla data di chiusura del medesimo, si trovino nelle seguenti condizioni:

- lavoratori collocati in mobilità iscritti al fondo e che raggiungeranno entro il termine della stessa i requisiti per la pensione;

- lavoratori che avendo maturato i requisiti per la pensione sono in attesa dell'apertura della finestra di accesso.

Le Parti convengono che ai predetti lavoratori si riconosca, al momento del pensionamento, l'importo di cui al punto 3 pagina 3 dell'accordo 10/2/2011 in un'unica soluzione maggiorata del 45%. Tale maggiorazione sostituisce quanto previsto al punto 7 del medesimo accordo.

## **09/03/2007**

### **Verbale di stipula e decorrenza contrattuale**

Il giorno 9/3/2007, tra l'Associazione Nazionale fra gli industriali degli acquedotti (ANFIDA), l'Associazione Nazionale Industriali Gas ANIGAS, l'Associazione Nazionale Industriali Privati Gas e Servizi collaterali ASSOGAS, la FEDERESTRATTIVA, assistite da CONFINDUSTRIA e la Federazione delle imprese energetiche ed idriche FEDERUTILITY, e la FILCEM-CGIL, la FEMCA-CISL, la UILCEM-UIL, si è stipulato il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro di rinnovo del CCNL per il settore gas-acqua 1/3/2002.

Il presente contratto decorre dall'1/1/2006 e scadrà il 31/12/2009, per la parte economica scadrà il 31/12/2007.

### **ALLEGATO 5 - Protocollo 1/3/2002 sulla previdenza complementare**

ANIGAS, ASSOGAS, FEDERESTRATTIVA e le OO.SS. stipulanti convengono sull'opportunità di adottare, per i dipendenti delle aziende associate, forme di previdenza complementare che rispondano ai requisiti di cui al D.Lgs. 21/4/1993 n. 124 e riconoscono che il trattamento previdenziale integrativo dei dipendenti delle aziende private del gas, stabilito dalla Legge 6/12/1971, n. 1084 e successive modifiche, non corrisponde al suddetto decreto legislativo e, pertanto, concordano di istituire una commissione paritetica che, entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto, definisca una proposta che consenta il superamento dell'attuale normativa. Le Parti si danno atto che l'adozione di forme di previdenza complementare di cui al primo comma, potrà essere esclusivamente sostitutiva dell'attuale sistema (Legge 6/12/1971, n. 1084 e successive modifiche).

ANFIDA e OO.SS. stipulanti, si impegnano ad adottare forme di previdenza complementare previste dal D.Lgs. n. 124/1993 e convengono di individuare congiuntamente le fonti di finanziamento necessarie. Allo scopo si conviene di nominare apposita commissione paritetica che fornisca, entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, un'ipotesi di regolamentazione della materia di cui al presente articolo.

Quota parte del finanziamento da destinare alla previdenza complementare è costituito da quanto risultante dalla soppressione del 25° della retribuzione di fatto da corrispondere in occasione della festività di Pasqua. La soppressione di tale istituto avrà decorrenza dall'1/4/2002. (NOTA 12)

La Federutility e le OO.SS. confermano che restano comunque salve le discipline in essere derivanti da precedente contrattazione collettiva nazionale con particolare riferimento al Fondo Pensione Complementare PEGASO dalle medesime istituito il cui statuto prevede la possibilità di adesione di tutti i lavoratori del settore.

- Nota 12 -

Attuato con accordo 22/5/2003 di adesione di Anfida al Fondo Pegaso



## **26/01/2007**

### **Testo dell'accordo**

Il giorno 26/1/2007, si sono incontrati ANIGAS, ASSOGAS e le Segreterie Nazionali FILCEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILCEM-UIL, per esaminare la destinazione del TFR alla luce del D. Lgs. 252/2005 e della legge n. 296/2006.

Le Parti, in linea con quanto convenuto nell'accordo sindacale del settore gas del 22/6/2005, riconfermano che l'adesione a forme di previdenza complementare costituisca una condizione necessaria per il conseguimento di un adeguato trattamento pensionistico.

A tal riguardo, le medesime, considerata l'esperienza ed i risultati gestionali individuano Fondenergia quale Fondo di riferimento della contrattazione collettiva per il conferimento del TFR maturando, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 252/2005. Le Parti individuano in Fondenergia il fondo di destinazione del TFR che maturerà a partire dall'1/1/2007, anche in caso di silenzio-assenso.

Per le adesioni del primo semestre 2007, riguardanti i dipendenti in servizio alla data del 31/12/2006, realizzate sia in forma esplicita che tramite il silenzio-assenso, il versamento del TFR maturato dal 1° gennaio al 30/6/2007 al Fondo potrà avvenire solo dall'1/7/2007, ai sensi della deliberazione COVIP del 30/11/2006.

Per le adesioni successive al 30/6/2007, la decorrenza dell'adesione e della contribuzione sarà quella prevista dallo Statuto di Fondenergia.

Il presente accordo non si applica ai dipendenti appartenenti al Gruppo ENEL.

Il presente accordo viene notificato a cura di ANIGAS e ASSOGAS a Fondenergia, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nello Statuto del predetto Fondo.

In caso di introduzione di ulteriori modifiche legislative in materia, le Parti convengono di sottoporre a verifica il presente accordo.

## **01/03/2002**

### **PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

Anigas, Assogas, Federestrattiva e le OO.SS.LL. convengono sull'opportunità di adottare, per i dipendenti delle aziende associate, forme di previdenza complementare che rispondano ai requisiti di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993 n. 124, riconoscono che il trattamento previdenziale integrativo dei dipendenti delle aziende private del gas, stabilito dalla legge 6.12.1971, n. 1084 e successive modifiche, non corrisponde al suddetto decreto legislativo e, pertanto, concordano di istituire una commissione paritetica che, entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto, definisca una proposta che consenta il superamento dell'attuale normativa. Le parti si danno atto che l'adozione di forme di previdenza complementare di cui al primo comma, potrà essere esclusivamente sostitutiva dell'attuale sistema (legge 6.12.1971, n. 1084 e successive modifiche). ANFIDA e OO.SS.LL., si impegnano ad adottare forme di previdenza complementare previste dal D. Lgs. n. 124/93 e convengono di individuare congiuntamente le fonti di finanziamento necessarie. Allo scopo si conviene di nominare apposita commissione paritetica che fornisca, entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, un'ipotesi di regolamentazione della materia di cui al presente articolo. Quota parte del finanziamento da destinare alla previdenza complementare è costituito da quanto risultante dalla soppressione del 25° della retribuzione di fatto da corrispondere in occasione della festività di Pasqua. La soppressione di tale istituto avrà decorrenza dal 1° aprile 2002. La Federgasacqua e le OO.SS. confermano che restano comunque salve le discipline in essere derivanti da precedente contrattazione collettiva nazionale con particolare riferimento al Fondo Pensione Complementare Pegaso dalle medesime istituito il cui statuto prevede la possibilità di adesione di tutti i lavoratori del settore.

---